

STUDIO LEGALE PARENTE
dal 1924

AVV. GIOVANNI CARLO PARENTE ZAMPARELLI
AVV. STEFANO MONTI
PATROCINANTI IN CASSAZIONE

00187 ROMA
81, VIA EMILIA
TEL. 06 42020421 – FAX 06 42004726

AVV. ROSARIO BUCCELLA

Sito internet:
www.studiolegaleparente.com
e-mail: info@studiolegaleparente.com

AVV. CARMINE D'ONOFRIO
AVV. GIORGIO MASSAFRA
AVV. RAFFAELE PELLEGRINO
AVV. VALERIO GALLO
Dott. MICHEL MAGNANO

Spett.li
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
in persona del Legale rappresentante p.t.
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it
Piazza del Viminale, n. 1
00187 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO c/o
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Via dei Portoghesi, n. 12
00186 ROMA

**INVITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO –
SEZ. 1° QUATER –N. 1078/2023 (all.to 1).**

PER: il Sig. **G**omissis **B**omissis, nato a omissis (C.F.:
omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo
Parente Zamparelli (C.F.: PRNGNN63C11Z114I - PEC
avvgiovannicarloparente@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.:
MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org)

(FAX: 06.42004726) e domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81, in virtù di procura acclusa al ricorso R.G. n. 15890/2022 presso il T.A.R. Lazio - Roma;

PREMESSO

Con ricorso incardinato presso il T.A.R. Lazio – Roma - al numero di R.G. 15890/2022, contro il Ministero dell’Interno ed il Sig. G[omissis] A[omissis], nato a [omissis] il [omissis] C.F. [omissis] (controinteressato) il Sig. G[omissis] B[omissis] chiedeva l’annullamento:

- del provvedimento in data 24.11.2022, notificato il successivo 25.11.2022, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, a firma del Direttore Centrale, Dott. Basilicata, con cui era dichiarato non idoneo all’arruolamento in qualità di Vigile del fuoco in servizio permanente, per scorrimento dagli elenchi del personale “discontinuo”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica n. 64/2022, non cognito ma menzionato nel provvedimento di esclusione, sulla cui base era decretata l’inidoneità all’arruolamento in parola; nonché, qualora occorresse:

- del decreto del Ministero Interno 26 ottobre 2018, disciplinante la procedura di reclutamento del personale volontario dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 1, commi 287; 289 e 295 della L. n. 205/2017;

- del D.P.R. n. 207/2015;

- della direttiva tecnica approvata con decreto del Ministero dell’Interno in data 11 marzo 2016;

- del decreto del Ministero dell’Interno n. 166/2019;

- tutti nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti “Omissis” necessari per l’accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non operavano le/i necessarie/i differenziazioni e/o adattamenti, in favore del personale discontinuo con età superiore ad anni 46;

- previa, qualora occorresse, declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 289, della legge n. 205 del 2017, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;

- nonché’ previa remissione alla Corte di Giustizia U.E. ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per valutare se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea andassero interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nell’art.1, comma 289 della legge n. 205 del 2017 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’Interno, la quale prevede che il personale precario (discontinuo) dei Vigili

del fuoco, di età superiore ad anni 46 ammesso alla stabilizzazione, debba possedere i medesimi requisiti di idoneità (..”omissis”..) del personale ordinariamente ammesso all’ingresso nel Corpo (26 anni dall’esterno; 37 anni per il personale “discontinuo”).

Esponneva di avere partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con d.d. n. 238/2018 e di avere ottenuto la convocazione ai sensi delle richiamate norme della L. n. 205/2017, venendo escluso per “OMISSIS”.

Impugnava presso il T.A.R. Lazio – Roma - la determinazione di esclusione per *l. eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria. violazione dell’art. 1, comma 1 lettera b, del decreto del ministero dell’interno 4 novembre 2019, n. 166. violazione del decreto del presidente della repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e della direttiva tecnica ..di cui al decreto 11 marzo 2016; carenza assoluta di motivazione.* Contestava la legittimità dell’accertamento medico cui era stato sottoposto, producendo documentazione sanitaria, attestante il possesso dei requisiti necessari per l’arruolamento.

Eccepiva, inoltre, la violazione dell’art. 6, comma 4, del decreto del Ministero dell’Interno 26 ottobre 2018, asserendo di avere comunque diritto ad una nuova convocazione per rientrare nei parametri di idoneità, trattandosi eventualmente di “inidoneità temporanea”.

Con un ulteriore ordine di doglianze, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 289, della legge n. 205 del 2017, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione; la violazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ritenendo non potessero pretendersi per una persona della sua età, ammesso dalla legge a concorrere per una stabilizzazione, i medesimi profili richiesti per l’ordinario arruolamento.

Con decreto cautelare n. 7668/2022 il T.A.R. Lazio – Sez. 1° quater –disponeva una verifica dei requisiti di idoneità del ricorrente, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma. La precitata verifica confermava l’idoneità del ricorrente.

Con successiva ordinanza n. 1078/2023, il precitato T.A.R. Lazio – Sez. 1° Quater – così disponeva: *“RILEVATO - con decreto cautelare n. 7668/2022 è stata disposta, in via di assoluta urgenza, una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “OMISSIS”, calcolando “OMISSIS”, con esame “OMISSIS” e con esatta misurazione della relativa “OMISSIS”, in modo da acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma; - che, all’esito della disposta*

verificazione, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 26.1.2023, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stato sottoposto il ricorrente, recante giudizio attestante il risultato della "OMISSIS" rientrante nel valore della "OMISSIS" decreto Ministero dell'Interno n.166/2019. Valori compatibili con le normative vigenti (OMISSIS); - che va confermato il decreto cautelare n. 7668/2022 che ha disposto la verifica e, in ragione degli esiti di detto accertamento, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;

RITENUTO - di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati; - di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento; RITENUTO - necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami concorsuali superati dal ricorrente e a quelli ancora da sostenere, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale; - di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 maggio 2023 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza per la comunicazione alle parti costituite; - spese della presente fase cautelare al definitivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater): - previa conferma del decreto cautelare n. 7668/2022, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale; - incarica l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione gli elementi come indicati in parte motiva, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale; - dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione; - rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 maggio 2023..." (cfr. all.to 1).

CONSIDERATO

che è intenzione del Sig. BONINA avvalersi dell'integrazione del contraddittorio a mezzo del sito internet del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile;

CHIEDE

a Codesto Spett.le Ministero di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale della presente richiesta e di darne tempestivo avviso ai sottoscritti avvocati.

I controinteressati sono da individuarsi in tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di seguito si indicano.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Quater del TAR Lazio, Roma, 1078/2023, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si chiede, inoltre, alla Spett.le Amministrazione dell'Interno:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la presente richiesta;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito della presente richiesta.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Roma, 24.2.2023

avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli

**PARENTE
ZAMPARELLI
GIOVANNI
CARLO**

Firmato digitalmente da
PARENTE ZAMPARELLI
GIOVANNI CARLO
Data: 2023.02.27
11:33:39 +01'00'

avv. Stefano Monti

**MONTI
STEFANO**

Firmato
digitalmente da
MONTI STEFANO
Data: 2023.02.27
11:25:46 +01'00'